

vigente al

**20/12/2021**[Mostra Atto Originario](#)[Mostra Atto Multivigente](#)

## DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 183

Recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario. (21G00188)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/12/2021

(GU n.284 del 29-11-2021)

vigente al **20/12/2021**

## Articoli

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6**
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

< [articolo precedente](#) [articolo successivo](#) >

Testo in vigore dal: **14-12-2021**

[attiva riferimenti normativi](#)

## APPROFONDIMENTI

aggiornamenti  
all'atto

[atti aggiornati](#)

[atti correlati](#)

note atto

lavori preparatori

relazioni

aggiornamenti al  
titolo

aggiornamenti  
alla struttura

## FUNZIONI

[atto completo](#)

[esporta](#)

[collegamento  
permanente](#)

[indice dell'atto](#)



## Art. 6

Modifiche alle norme del codice civile  
in materia di societa'

1. All'articolo 2475 del codice civile sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al primo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica l'articolo 2382.»;

b) al secondo comma, dopo le parole «si applicano il» e' aggiunta la seguente: «primo,».

2. All'articolo 2383 del codice civile, primo comma, e' aggiunto,

in fine, il seguente periodo: «La nomina e' in ogni caso preceduta

dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione

circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilita'

previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di

amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro

dell'Unione europea.».

3. Dopo l'articolo 2508 del codice civile e' inserito il seguente:

«Art. 2508-bis (Registrazione e cancellazione telematica della

sede secondaria di una societa' soggetta alla legge di uno Stato

membro dell'Unione europea). - L'atto istitutivo di sedi secondarie

nel territorio dello Stato da parte di societa' di capitali soggette

alla legge di uno Stato membro dell'Unione europea e gli atti di

nomina dei soggetti che rappresentano stabilmente la societa' per le

attivita' della sede secondaria, con l'indicazione dei relativi

poteri, sono depositati, ai fini della loro iscrizione nel registro

delle imprese, presso un notaio esercente in Italia con le modalita'

disciplinate dagli articoli 47-bis, 47-ter e 52-bis della legge 16

febbraio 1913, n. 89, anche con le modalita' in videoconferenza di

cui alle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2019/1151

del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019. Gli atti

da depositare, ai fini della procedura di cui al periodo precedente,

sono contenuti in duplicati informatici o copie informatiche

rilasciate dal competente registro delle imprese delle quali e'

garantita, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la provenienza dal medesimo registro e la conformita' ai corrispondenti documenti o informazioni nello stesso iscritti. Il notaio puo' richiedere la presenza fisica delle parti, o di alcune di esse, se dubita dell'identita' dei richiedenti o se rileva il mancato rispetto delle norme riguardanti la capacita' di agire e la capacita' dei richiedenti di rappresentare una societa'

Ai fini della registrazione delle sedi secondarie di cui al primo

comma, sono forniti i seguenti dati:

- a) l'indirizzo della sede secondaria;
- b) l'attivita' della sede secondaria;
- c) il registro di iscrizione della societa';
- d) il numero di iscrizione della societa' nel

registro di cui

al punto c);

- e) la denominazione della societa';
- f) la forma legale della societa';
- g) l'ampiezza dei poteri dei soggetti che

rappresentano

stabilmente la societa' per le attivita' della sede secondaria;

h) gli estremi dell'atto costitutivo e, eventualmente, dello

statuto ove presente come documento separato;

i) i dati personali dei legali rappresentanti della societa';

l) i dati personali dei soggetti che rappresentano stabilmente

la societa' per le attivita' della sede secondaria;

m) l'eventuale stato di liquidazione della societa', i dati

personali dei liquidatori e i poteri agli stessi conferiti, nonche'

l'eventuale conclusione della procedura di liquidazione;

n) la pendenza di una procedura di insolvenza o di altra

procedura di ristrutturazione aziendale connessa a crisi aziendale

della societa';

o) la data di chiusura della sede secondaria.

Ai medesimi fini di cui al secondo comma, sono altresì

depositati:

a) la nomina, la cessazione o la revoca dei liquidatori;

b) la nomina, la cessazione o la revoca dei legali

rappresentanti della societa';

c) la nomina, la cessazione o la revoca dei soggetti che

rappresentano stabilmente la societa' per le attivita' della sede

secondaria;

d) l'ultimo bilancio di esercizio della societa';

e) l'atto costitutivo e lo statuto, ove presente come

documento  
separato, della società', e le relative modifiche;  
f) una dichiarazione resa dai soggetti che  
rappresentano  
stabilmente la società' per le attività' della sede  
secondaria circa  
l'inesistenza, a loro carico, delle cause di  
ineleggibilità' previste  
dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di  
amministratore  
adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione  
europea.

La capacità' di agire dei richiedenti e il loro  
potere di  
rappresentare la società' sono verificate, mediante il  
sistema di  
interconnessione di cui all'articolo 22 della  
direttiva (UE)  
2017/1132, dalle risultanze del registro delle imprese  
in cui è'  
iscritta la società'. Nel caso di indisponibilità' del  
sistema di  
interconnessione, è' utilizzato un certificato  
rilasciato dal  
competente registro da non oltre sei mesi. Se  
il potere  
rappresentativo deriva da una procura e questa non è'  
acquisibile  
tramite il sistema di interconnessione di cui all'articolo  
22 della  
direttiva (UE) 2017/1132, la procura è' consegnata in  
originale al  
notaio.

Se la registrazione della sede secondaria non  
può' essere  
completata nel termine di dieci giorni dal  
momento della  
presentazione dei documenti e delle informazioni di cui al  
secondo,  
terzo e quarto comma, l'ufficio del registro delle imprese  
comunica  
ai richiedenti i motivi del ritardo.

Gli atti di cui al terzo comma e i documenti di cui  
al quarto  
comma redatti in una lingua straniera sono  
accompagnati dalla  
traduzione giurata.

Gli uffici del registro delle imprese comunicano,  
tramite il  
sistema di interconnessione di cui all'articolo 22 della  
direttiva  
(UE) 2017/1132, ai registri delle imprese di altri Stati  
membri in  
cui sono registrate sedi secondarie di società' di capitali  
regolate  
dalla legge italiana, le modifiche ai seguenti elementi:  
a) denominazione della società';  
b) sede legale della società';  
c) numero di iscrizione della società' nel registro;  
d) forma legale della società';  
e) legali rappresentanti, con specificazione se  
in forma

congiunta o disgiunta, amministratori, componenti degli organi di controllo o di supervisione;

f) bilanci societari.

Ove siano destinatari della comunicazione di cui all'ottavo

comma, in qualita' di uffici di registrazione di una sede secondaria

di societa' soggette alla legge di un altro Stato membro dell'Unione

europea, gli uffici del registro delle imprese rilasciano

attestazione di ricezione della comunicazione e provvedono senza

ritardo all'iscrizione dei conseguenti aggiornamenti.

L'istanza con cui si richiede la registrazione della sede

secondaria di una societa' di capitali soggetta alla legge di uno

Stato membro dell'Unione europea ai sensi del primo comma, e'

sottoscritta elettronicamente da un notaio esercente nel territorio

dello Stato. Gli adempimenti pubblicitari successivi alla

registrazione possono essere assolti mediante firma elettronica

qualificata o firma digitale da un amministratore della societa' o

dallo stabile preposto.».

Note all'art. 6:

- Si riporta il testo degli artt. 2475 e 2383 del codice civile, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2475 (Amministrazione della società'). -

L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086,

secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori.

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo,

l'amministrazione della società e' affidata a uno o piu'

soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi

dell'articolo 2479. Si applica l'articolo 2382.

All'atto di nomina degli amministratori si applicano

il primo, quarto e quinto comma dell'articolo 2383.

Quando l'amministrazione e' affidata a piu' persone,

queste costituiscono il consiglio di amministrazione.

L'atto costitutivo puo' tuttavia prevedere, salvo quanto

disposto nell'ultimo comma del presente articolo, che

l'amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente

oppure congiuntamente; in tali casi si applicano,

rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258.

Qualora sia costituito un consiglio di

amministrazione, l'atto costitutivo puo' prevedere che le

decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o

sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso

dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono

risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione

ed il consenso alla stessa.

La redazione del progetto di bilancio e dei progetti

di fusione o scissione, nonche' le decisioni di aumento del

capitale ai sensi dell'articolo 2481 sono in ogni caso di

competenza dell'organo amministrativo.

Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2381.».

«Art. 2383 (Nomina e revoca degli amministratori). -

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta

eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. La nomina e' in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilita' previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonche' a quali tra essi e' attribuita la rappresentanza della societa', precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Le cause di nullita' o di annullabilita' della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della societa' non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicita' di cui al quarto comma, salvo che la societa' provi che i terzi ne erano a conoscenza.».

- Il testo dell'articolo 2508 del codice civile cosi' recita:  
«Art. 2508 (Societa' estere con sede secondaria nel

territorio dello Stato). - Le società costituite all'estero, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali. Esse devono inoltre pubblicare, secondo le medesime disposizioni, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita delle persone che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato, con indicazione dei relativi poteri.

Ai terzi che hanno compiuto operazioni con la sede secondaria non può essere opposto che gli atti pubblicati ai sensi dei commi precedenti sono difformi da quelli pubblicati nello Stato ove è situata la sede principale.

Le società costituite all'estero sono altresì soggette, per quanto riguarda le sedi secondarie, alle disposizioni che regolano l'esercizio dell'impresa o che la subordinano all'osservanza di particolari condizioni.

Negli atti e nella corrispondenza delle sedi secondarie di società costituite all'estero devono essere contenute le indicazioni richieste dall'articolo 2250; devono essere altresì indicati l'ufficio del registro delle imprese presso la quale è iscritta la sede secondaria e il numero di iscrizione.».

< [articolo precedente](#) [articolo successivo](#) >